



Decreto Dirigenziale n. 45 del 26/03/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI EBOLI (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 587, COSTITUITO DA UN TRATTO DI CANALE DI SCOLO DISMESSO, UBICATO ALLA LOCALITA' CAMPOLONGO, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 45, INTERCLUSO TRA LE PARTT. NN. 2732, 2733, 2740 E 2741, AD USO AGRICOLO. DITTA: BOCCIA MASSIMILIANO E BOCCIA FRANCESCA - PRAT. 2439 BD

**IL DIRIGENTE DELL' U. O. D. GENIO CIVILE DI SALERNO
PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE**

PREMESSO

- a) Che con istanza acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 21.12.2011, prot. n. 969512, i sigg. Boccia Massimiliano, nato a Napoli il 31.12.1973 e residente a Salerno in via Dalmazia, 9, C.F. BCC MSM 73T31 F839Q e Boccia Francesca, nata a Napoli il 10.04.1978 e residente a Salerno in via La Mennolella, 124, C.F. BCC FNC 78D50 F839U, hanno congiuntamente chiesto la concessione, unitamente ai sigg.:
- Boccia Annamaria, nata a Salerno il 01.06.1946 e residente a Vietri sul Mare (SA) in via C. Colombo, 15 - C.F. BCC NMR 46H41 H703S;
 - Boccia Renata, nata a Salerno il 01.02.1948 e residente a Riano (RM) in via Parigi, 130/c – C.F. BCC RNT 48B41 H703L;
 - Boccia Antonio, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 16.11.1943 e residente a Salerno in via G. A. Aurofino, 12 - C.F. BCC NTN 43S16 G834U;
- del terreno demaniale di mq. 2.566, costituito da un tratto di canale di scolo dimesso, riportato in catasto terreni del comune di Eboli al foglio 45, intercluso tra le particelle nn.2728, 2736 – 2729, 2737 – 2730, 2731, 2738, 2739 - 2732, 2733, 2740, 2741 di proprietà dei richiedenti;
- b) Che, in seguito ad istruttoria della pratica, funzionari di questa U.O.D. hanno esperito in data 19.01.2012 sopralluogo tecnico sui luoghi appurando che non vi era più alcuna traccia dell'originario canale, risultando lo stesso completamente interrato, e che ciascuno dei richiedenti risultava essere proprietario esclusivo delle particelle catastali corrispondenti poste sui due lati dell'originario corso d'acqua. Al fine, pertanto, di poter concedere ad ognuno dei richiedenti il tratto dell'originario canale intercluso alle particelle di esclusiva proprietà, fu chiesto, per le vie brevi, documentazione tecnica integrativa che chiarisse tale aspetto;
- c) Che la documentazione tecnica integrativa trasmessa, a firma dell'ing. Tondini Andrea, ha definito l'esatta consistenza dell'intero tratto di canale chiesto in concessione, pari a mq.2539, e la precisa individuazione e superficie dell'area demaniale spettante a ciascuna ditta richiedente. In particolare ai sigg. Boccia Massimiliano e Francesca, comproprietari delle particelle catastali nn. 2732, 2733, 2740 e 2741, l'area demaniale da concedere, interclusa tra le citate particelle, ha un'estensione di mq. 587;
- d) Che con nota n. 2258 del 09/07/2012 il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, in riscontro all'istanza del sig. Boccia Antonio acquisita al protocollo consortile in data 27.03.2012 al n. 1042, ha comunicato il proprio parere favorevole alla concessione e/o sdemanializzazione dell'intero tratto dell'ex canale di scolo per una superficie complessiva di mq. 2539;
- e) Che questa U.O.D. con nota prot. n. 597909 del 02.08.2012 nel comunicare alla ditta Boccia Massimiliano e Boccia Francesca l'accoglimento della richiesta di concessione del terreno demaniale di mq. 587, individuato in catasto terreni del comune di Eboli al foglio 45, intercluso tra le partt. nn. 2732, 2733, 2740 e 2741 di loro proprietà, ha chiesto la corresponsione delle l'indennità di occupazione dovuta per il periodo 2003 – 2012 pari €1.508,69, nonché la costituzione del deposito cauzionale pari ad € 247,90;
- f) Che in seguito a successiva istanza del 30.08.2012, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 03.09.2012, prot. 642565, con la quale i sigg. Boccia Massimiliano e Boccia Francesca chiedevano la rideterminazione dell'indennità di occupazione dovute allegando alla stessa nuova documentazione catastale dalla quale risultavano intestatari esclusivi delle particelle nn. 2732, 2733, 2740 e 2741 del foglio 45 dal giorno 02.04.2009, questa U.O.D., a parziale accoglimento della richiesta avanzata, ha ricalcolato le indennità di occupazione dovute per il periodo 2003-2013, definendole in € 1.109,38, e le ha comunicate alla ditta con nota prot. n. 299904 del 29.04.2013.

CONSIDERATO

- a) Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dell'importo di € 1.109.38 come indennità di occupazione relativa al periodo 2003 - 2013, codice tariffa 1517, comprensivo della tassa regionale di cui all'art. 1 della L. R. n. 1/72 e l'articolo 12, comma 1, della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1, maggiorato di spese postali, con versamento effettuato in data 23.12.2013, n. VCYL 0047, c/o l'Ufficio Postale n. 57/328, sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria - Napoli;
- b) Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 247,90, con versamento effettuato in data 23.12.2013 n. VCYL 0042, c/o l'Ufficio Postale n. 57/328, sul C/C, n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;
- c) Che i sigg. Boccia Massimiliano e Boccia Francesca hanno prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla loro posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- d) Che nell'ambito del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Sele il cespite demaniale in argomento insiste in zona catalogata R_utr1 della carta del Rischio Frana e in Zone di attenzione idraulica – Aree focali interessate da fenomeni di allegamento;
- e) Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- l'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il D.Lgs n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15/11/2011 e s.m.i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Legge Regionale n. 3 del 16.01.2014.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare ai sigg. Boccia Massimiliano, nato a Napoli il 31.12.1973 e residente a Salerno in via Dalmazia, 9, C.F. BCC MSM 73T31 F839Q e Boccia Francesca, nata a Napoli il 10.04.1978 e residente a Salerno in via La Mennolella, 124, C.F. BCC FNC 78D50 F839U, la concessione del terreno demaniale di mq. 587, costituito da un tratto di canale di scolo dismesso, ubicato alla località Campolongo del comune di Eboli, riportato in catasto terreni dello stesso comune al foglio 45, intercluso tra le part. nn. 2732, 2733, 2740 e 2741.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art. 1 – il cespite demaniale in argomento così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione esclusivamente per uso agricolo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;

Art. 2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2014 e scadenza il 31.12.2019. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art. 3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2014 è di € 148,29, codice tariffa 1517, comprensivo dell'Imposta Regionale del 10%, che la ditta ha già provveduto a versare e sarà di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.. Il deposito cauzionale corrisposto di € 247,90, pari al doppio del canone annuo base, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno – sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1517, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n. 523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;

- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all' Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale – BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo n.33/2013;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.

In forma cartacea:

- all'Agenzia del Demanio, Filiale Campania;
- al Comune di Eboli;
- al sig. Boccia Massimiliano
- alla sig.ra Boccia Francesca.

IL DIRIGENTE
Biagio FRANZA